

ODG. n. : 645

PG: 27915/78

Data Seduta: 24/07/1978

Data inizio vigore: 24/07/1978

Note amministrative e/o personali:

Pubblicata all'Albo pretorio dal 26/7/78 al 9/8/78

Ricevuta dal CoReCo in data 16/8/78

Controllata senza rilievi nella seduta del 22/8/78, prot. 32763

Oggetto:

Regolamento per la concessione e somministrazione delle divise e del vestiario da lavoro al personale comunale adibito a mansioni che richiedono l'uso di idonei indumenti

La Giunta propone al Consiglio il seguente partito di deliberazione:

Il Consiglio

Vista la propria deliberazione 28/6/1966 n. 171 dell'O.d.G., esecutiva a norma di legge, relativa alla regolamentazione, con annesse tabelle descrittive, per la concessione al personale comunale delle divise e dei capi di vestiario indispensabili per l'esecuzione del lavoro ad esso affidato;

viste le successive deliberazioni consiliari 28/11/69, N. 275 dell'O.d.G., 25/1/1974, N. 674 dell'O.d.G., 3/5/1974, numero 382 dell'O.d.G., parimenti esecutive a norma di legge, con le quali sono state apportate modifiche ed integrazioni alle citate tabelle di distribuzione del vestiario di cui trattasi;

rilevata, a seguito dell'esperienza sin qui fatta, l'opportunità di sostituire alcuni capi di vestiario di cui alle predette tabelle, con altri più adeguati alla natura dei servizi per i quali vengono somministrati, nonché le necessità di integrare gli indumenti da lavoro da somministrare, in relazione alle carenze riscontrate e di adeguarne altresì la prevista durata, con riguardo all'effettivo deterioramento e consumo;

che, pertanto, occorre apportare alcune variazioni alla regolamentazione in atto ed alle relative tabelle per adeguarle alle effettive necessità ed approvare contestualmente l'allegato testo del "Regolamento per la concessione delle divise e del vestiario da lavoro al personale comunale adibito a mansioni che richiedono l'uso di idonei indumenti" e annesse tabelle di somministrazione delle relative spettanze" - Allegato A);

confermato il principio che la concessione di quanto previsto dalle citate tabelle, è disposta nell'esclusivo interesse dei servizi comunali, per cui non deve né può essere ritenuta una assegnazione atta a costituire un utile od un vantaggio per il dipendente che di tale concessione usufruisce;

che, pertanto, trattandosi di dotazioni assegnate esclusivamente come strumenti di lavoro in relazione ai disagi connessi con l'esercizio delle mansioni lavorative svolte dal dipendente assegnatario, per l'esecuzione dei compiti affidatigli, non costituiscono in nessun caso indennità, assegni o compensi che possano essere compresi nella retribuzione annua contributiva;

dato atto che il presente provvedimento è stato portato a conoscenza dalle Organizzazioni Sindacali dei dipendenti comunali;

sentite le Ripartizioni interessate;

DELIBERA

1 - di approvare l'allegato testo del "Regolamento per la concessione delle divise e del vestiario da lavoro al personale comunale adibito a mansioni che richiedono l'uso di idonei indumenti" e le annesse tabelle descrittive di somministrazione delle relative spettanze - Allegato A), che costituiscono parte integrante di detto testo di Regolamento;

2 - di stabilire che la regolamentazione in atto relativa alla concessione e somministrazione del vestiario in parola, di cui alle deliberazioni consiliari N. 171/66, N. 275/69, N. 674/74, N. 382/74 tutte richiamate in premessa, è sostituita integralmente con la nuova regolamentazione di cui al presente provvedimento;

3 - di confermare che le dotazioni previste dalla regolamentazione di cui trattasi, sono assegnate esclusivamente come strumenti di lavoro, in relazione ai disagi connessi con l'esercizio delle mansioni lavorative svolte dal dipendente assegnatario per l'esecuzione dei compiti affidatigli e non costituiscono, in nessun caso, indennità, assegni o compensi che possano essere compresi nella retribuzione annua contributiva;

4 - di dare decorrenza al presente provvedimento dalla data della relativa adozione.

Regolamento per la concessione e somministrazione delle divise e del vestiario da lavoro al personale comunale adibito a mansioni che richiedono l'uso di idonei indumenti

Art. 1

Il Comune, nell'esclusivo interesse del servizio e per evidenti ragioni di uniformità e decoro, provvede alla fornitura di apposite divise al personale subalterno che, per esigenze del proprio ufficio, è in continuo contatto col pubblico. Provvede inoltre alla concessione dei capi di vestiario da lavoro a quel personale che, per la natura particolare delle mansioni o compiti affidategli, necessita di una adeguata attrezzatura.

Art. 2

Le varie categorie di personale ammesse alla concessione di cui all'articolo 1, nonché i tipi delle divise e dei capi di vestiario da fornirsi, sono elencati nelle tabelle - Allegato A) annesse al presente regolamento.

Le tabelle prescrivono inoltre la durata minima di ciascun capo di vestiario.

Art. 3

Le fogge delle divise, quelle degli abiti da lavoro e dei capi di vestiario, sono descritte in appositi campioni depositati presso il guardaroba comunale.

In caso di assoluta necessità, dovuta a particolari ragioni di servizio o di lavoro, l'Amministrazione può autorizzare variazioni o modifiche ai tipi e modelli descritti nelle tabelle di cui al comma che precede.

Art. 4

Quando ricorrano evidenti motivi di decoro o necessità inderogabili, l'Amministrazione, nell'interesse esclusivo del servizio, può disporre la riparazione o la sostituzione dei capi di vestiario assegnati, salvo provvedere in via disciplinare, a norma delle vigenti disposizioni regolamentari, nei confronti del dipendente responsabile dei danni arrecati a detti capi di vestiario.

Art. 5

La durata dei capi di vestiario fissata come alle tabelle - Allegato A) - nel caso in cui il dipendente assegnatario, per un motivo qualsiasi, resti assente dal servizio per oltre tre mesi consecutivi, è prorogata per un periodo pari a quello dell'assenza medesima. Non si tiene conto delle frazioni di mese.

Art. 6

Qualora il dipendente ammesso alla fornitura di capi di vestiario, quale addetto ad un particolare lavoro venga trasferito, in via definitiva, ad altri compiti o mansioni per i quali è prevista l'assegnazione di capi di vestiario diversi da quelli avuti precedentemente, può essere ammesso ad usufruire, in tutto o in parte, della dotazione prevista per la nuova qualifica o per le nuove mansioni attribuite.

Art. 7

Il dipendente adibito a mansioni o compiti diversi dalla qualifica rivestita in organico e per i quali, a norma delle annesse tabelle - Allegato A) - non è prevista la fornitura di divisa o di capi vestiario da lavoro, non è ammesso alla concessione di quanto è consentito dalle tabelle stesse per la qualifica rivestita. Il dipendente ammesso alla fornitura dei capi di vestiario, al quale venga conferito un incarico temporaneo per l'espletamento di mansioni diverse da quelle della qualifica rivestita, non è ammesso alla concessione del vestiario previsto dalle annesse tabelle per la qualifica cui si riferisce l'incarico attribuito.

Art. 8

Nei riguardi dei dipendenti di nuova nomina o di nuova assunzione a posti o qualifiche per le quali siano ammesse le forniture di divise o di capi vestiario da lavoro, l'Amministrazione ha facoltà di rinviare le prescritte assegnazioni al momento in cui ha luogo la definitiva conferma in servizio dei dipendenti stessi.

Art. 9

L'Amministrazione non darà corso alle richieste di rinnovo o sostituzione delle divise o di capi di vestiario da lavoro, nei confronti di quei dipendenti che, essendo prossimi al collocamento a riposo o alla dispensa dal servizio dovuta a qualsiasi causa, non potranno usufruire degli indumenti di nuova assegnazione per un periodo superiore ad un terzo della durata per essi prescritta. In tal caso l'uso del vestiario in dotazione, si intende prorogato sino al termine del servizio.

Resta tuttavia salva la facoltà di disporre il rinnovo o la sostituzione degli indumenti anche nei casi di cui al comma che precede, quando, a giudizio dell'Amministrazione, ricorrano circostanze eccezionali o particolari casi di opportunità e decoro.

Art. 10

Al momento in cui ha luogo l'assegnazione delle nuove divise o dei nuovi capi di vestiario da lavoro, l'Amministrazione può richiedere la restituzione di tutto od in parte del vestiario sostituito per scadenza del termine di durata.

Art. 11

La fornitura delle divise, dei capi di vestiario e di quant'altro previsto dalle tabelle - Allegato A) - viene effettuato a cura dell'Ufficio Economato dietro apposita richiesta prodotta dagli Uffici o Servizi interessati.

La consegna è fatta direttamente al dipendente assegnatario, che rilascerà regolare ricevuta.

Art. 12

La data in cui ha luogo la consegna di ogni singolo indumento è riportata in una scheda che, per ciascun dipendente assegnatario, viene compilata e raccolta in un apposito schedario presso la Ripartizione Economato.

Art. 13

All'atto della consegna al dipendente interessato, ogni indumento o capo di vestiario, viene marcato con bollo ad inchiostro indelebile o con altro idoneo contrassegno.

Non è ammessa alcuna alterazione o annullamento del bollo o del contrassegno.

Art. 14

Il dipendente, salvo espressa dispensa dell'Amministrazione, ha l'obbligo di usare la divisa o gli oggetti di vestiario da lavoro avuti in dotazione.

In caso di dispensa da tale obbligo, il dipendente decade dalla concessione.

La divisa od i capi di vestiario avuti in dotazione non possono essere usati fuori servizio. E' tuttavia consentito al dipendente vestire la divisa nell'andata al lavoro e nel ritorno.

Il dipendente è tenuto a conservare con ogni cura la divisa, il vestiario, gli indumenti e quant'altro avuto in dotazione, provvedendo, ogni qual volta sia necessario, alla loro lavatura e rasatura, senza alterarne in alcun modo la foggia.

Art. 15

I Responsabili dei vari Uffici e Servizi comunali sono tenuti a far osservare al personale dipendente le norme di cui all'articolo precedente, segnalando, tempestivamente ogni infrazione alle norme stesse.

L'Ufficio Economato ha facoltà di disporre, in qualsiasi momento, controlli diretti sulla conservazione da parte degli interessati del vestiario in dotazione, riferendo, in accordo con l'Ufficio Personale, sulle inadempienze accertate per le eventuali sanzioni, a norma del vigente Regolamento Generale per il personale.

Art. 16

Ai Responsabili dei vari Uffici e Servizi comunali, è fatto obbligo di comunicare all'Ufficio Economato, tramite l'Ufficio Personale, ogni variazione della posizione matricolare del dipendente ammesso alla fornitura del vestiario.

L'Ufficio Economato, sulla base di dette comunicazioni provvede agli opportuni annotamenti nell'apposito schedario individuale.

Art. 17

L'Ufficio Economato è tenuto nelle previste scadenze della durata degli effetti di vestiario, ad assegnare gli effetti ancora giacenti in guardaroba e fino ad esaurimento delle relative scorte, prima di procedere alla somministrazione del vestiario di recente approvvigionamento.

Art. 18

Le norme di cui al presente regolamento non sono applicabili alle forniture delle uniformi di gala, degli indumenti speciali e a quelle inerenti agli effetti di vestiario o biancheria che, non costituendo assegnazione individuale, fanno parte della dotazione di uffici o servizi municipali.